



Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici *

Strasburgo, 18 marzo 1986

Traduzione non ufficiale

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

ricordato l'obiettivo del Consiglio d'Europa di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e il desiderio di cooperare con altri Stati nella protezione degli animali vivi utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

ricosciuto l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutti gli animali e di prendere in debita considerazione la loro attitudine alla sofferenza e a ricordarsene;

ricosciuto tuttavia che l'uomo, nella sua ricerca di conoscenza, salute e sicurezza, ha bisogno d'usare gli animali quando si può ragionevolmente sperare che ciò serva al progresso della conoscenza, e produca risultati d'utilità generale per l'uomo e per l'animale, proprio come l'uomo usa gli animali per nutrirsi, vestirsi e come bestie da soma;

risoluti a limitare l'impiego degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con lo scopo precipuo di sostituirlo ovunque o dove possibile ricercando segnatamente metodi alternativi ed incoraggiando il ricorso a quest'ultimi;

espresso il desiderio di adottare disposizioni comuni, al fine di proteggere gli animali utilizzati in esperimenti che possono provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia e al fine di assicurare che questi, allorché inevitabili, siano ridotti al minimo,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I – Principi generali

Articolo 1

- 1 La presente Convenzione si applica a ogni animale usato o destinato ad essere usato in qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia. Non si applica alle pratiche veterinarie non sperimentali di tipo agricolo o clinico.

(*) Testo modificato secondo le disposizioni del protocollo (STE n° 170) come della sua entrata in vigore il 2 dicembre 2005.

- 2 Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:
- a «animale», non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ma ad esclusione di altre forme fetali o embrionali;
 - b «destinato ad essere usato»: allevato o tenuto per la vendita, la cessione o l'impiego in un esperimento o altra procedura scientifica;
 - c «esperimento»: l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici che possono causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, compresa qualsiasi azione volta o suscettibile di determinare la nascita di un animale in queste condizioni; sono tuttavia esclusi i metodi meno dolorosi accettati dalla prassi moderna (ossia i «metodi umanitari») per l'eliminazione e la marcatura degli animali. Un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'utilizzazione e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli mediante l'efficace applicazione sugli animali di anestetici, analgesici o di altri metodi, non pone l'impiego di un animale al di fuori del campo di applicazione di questa definizione;
 - d «persona competente»: ogni persona che una Parte ritiene competente a svolgere sul suo territorio le funzioni descritte nella presente Convenzione;
 - e «autorità responsabile»: ogni autorità, organo o persona, designata sul territorio della Parte interessata per lo scopo considerato;
 - f «stabilimento»: qualsiasi installazione fissa o mobile, edificio, gruppo di edifici o altri locali, come pure un luogo non completamente chiuso o coperto;
 - g «stabilimento di allevamento»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
 - h «stabilimento fornitore»: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
 - i «stabilimento utilizzatore»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
 - j «eliminazione con metodi umanitari»: sacrificio di un animale con il minimo possibile di sofferenza fisica e psicologica a seconda della specie.

Articolo 2

Un esperimento può essere praticato solamente se persegue uno o più degli scopi seguenti e con riserva delle limitazioni previste dalla presente Convenzione:

- a
 - i la prevenzione di malattie, cattivi stati di salute o di altre anomalie oppure dei loro effetti sull'uomo, gli animali vertebrati e invertebrati o le piante, comprese le prove di qualità, d'efficacia e innocuità di medicine, di sostanze o prodotti e della loro produzione;
 - ii la diagnosi o il trattamento delle malattie o di altre anomalie o delle loro conseguenze, nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati o nelle piante;
- b la rilevazione, la valutazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali vertebrati o invertebrati e nelle piante;

- c la protezione dell'ambiente;
- d la ricerca scientifica;
- e l'insegnamento e la formazione;
- f le inchieste medico-legali.

Articolo 3

Ciascuna Parte si impegna a prendere quanto prima, comunque nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione a suo riguardo, tutti i provvedimenti necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione ed assicurare un sistema efficace di controllo e sorveglianza.

Articolo 4

Nessuna disposizione della presente Convenzione lede la facoltà delle Parti di adottare regole più severe miranti ad assicurare la protezione degli animali utilizzati in esperimenti, nonché di controllarne e limitarne l'impiego.

Titolo II – Cura e ricovero degli animali

Articolo 5

- 1 Ogni animale impiegato o destinato ad essere impiegato in un esperimento deve beneficiare di un alloggio e di un ambiente, almeno di una certa libertà di movimento, di nutrimento, d'acqua e di cure adeguate alla sua salute e benessere. Qualsiasi limitazione della possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e etologici di un animale da esperimento deve essere ridotta al minimo. Per l'attuazione di questa disposizione conviene ispirarsi alle direttive in materia di cura e ricovero degli animali contenute nell'allegato A della presente Convenzione.
- 2 Le condizioni ambientali in cui gli animali da esperimento sono allevati, tenuti o utilizzati devono essere sottoposte a controlli giornalieri.
- 3 Il benessere e le condizioni di salute degli animali devono essere osservati con attenzione e frequenza sufficienti a prevenire danni durevoli, dolori, sofferenze inutili o angoscia.
- 4 Ogni Parte adotta i provvedimenti necessari per correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

Titolo III – Condotta degli esperimenti

Articolo 6

- 1 Non si devono effettuare esperimenti per uno degli scopi previsti dall'articolo 2 qualora si possa ragionevolmente e praticamente ricorrere ad un altro metodo scientificamente accettabile che non implichi l'impiego di un animale.
- 2 Ogni Parte dovrebbe incoraggiare ricerche scientifiche tendenti a sviluppare dei metodi che potrebbero dare la stessa informazione di quella ottenuta con gli esperimenti.

Articolo 7

Allorché è necessario effettuare un esperimento, la scelta delle specie deve essere oggetto di un attento esame e, se richiesto, la sua motivazione è esposta all'autorità responsabile; al momento della scelta, si dovrebbero selezionare quegli esperimenti che utilizzano il minor numero possibile di animali e causano il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze e angosce e che possono dare i risultati più soddis-facenti.

Articolo 8

Metodi d'anestesia generale o locale oppure metodi analgesici o d'altro genere atti ad eliminare per quanto possibile i danni durevoli, i dolori, le sofferenze o l'angoscia, devono essere applicati in ogni esperimento e per tutta la sua durata, a meno che:

- a il dolore provocato dall'esperimento non sia inferiore all'alterazione del benessere dell'animale causato dall'anestesia o dall'analgesico, o che
- b l'impiego dell'anestesia o dell'analgesico non sia incompatibile con l'oggetto dell'esperimento. In questo caso, devono essere presi provvedimenti legislativi e/o amministrativi appropriati affinché un tale esperimento non sia effettuato inutilmente.

Articolo 9

- 1 Allorché si prevede di sottoporre un animale ad un esperimento che gli causerà o rischia di causargli dolori considerevoli che possono prolungarsi, l'esperimento deve essere espressamente notificato e giustificato presso l'autorità responsabile o essere da questa espressamente autorizzato.
- 2 Devono essere adottati provvedimenti legislativi e/o amministrativi appropriati affinché un tale esperimento non sia effettuato inutilmente.

Tali provvedimenti includono:

- l'esplicita autorizzazione dell'autorità responsabile; o
- l'esplicita dichiarazione dell'esperimento presso l'autorità responsabile nonché l'azione giudiziaria che essa ha intentato o la decisione amministrativa che ha preso qualora non fosse sua convinzione che l'esperimento rivesta un'importanza sufficiente per i bisogni essenziali dell'uomo o dell'animale, compresa la soluzione di problemi scientifici.

Articolo 10

Nel corso di un esperimento a ogni animale impiegato si applicano le disposizioni dell'articolo 5 a meno che queste disposizioni non siano incompatibili con l'obiettivo dell'esperimento.

Articolo 11

- 1 Al termine di ogni esperimento si decide se l'animale debba essere mantenuto in vita oppure eliminato con un metodo umanitario. L'animale non è mantenuto in vita quando, malgrado una completa normalizzazione del suo stato di salute, è probabile che esso continui a soffrire di dolori o di angoscia.
- 2 Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono prese da una persona competente, di preferenza un veterinario o la persona che, giusta l'articolo 13, è responsabile dell'esperimento o della sua conduzione.

- 3 Al termine di un esperimento:
 - a se un animale dev'essere mantenuto in vita, riceve le cure richieste dal suo stato di salute, è posto sotto la sorveglianza di un veterinario o di un'altra persona competente e tenuto in condizioni conformi alle disposizioni dell'articolo 5. Sono tuttavia ammesse deroghe alle condizioni previste dal presente paragrafo, qualora, secondo il parere di un veterinario, non ne risultino conseguenze negative per l'animale;
 - b se un animale non deve essere mantenuto in vita o non può beneficiare per il suo benessere delle disposizioni di cui all'articolo 5, è eliminato al più presto mediante un metodo umanitario.
- 4 Nessun animale, sottoposto ad un esperimento che gli ha causato dolore o sofferenza intensi o durevoli, con o senza l'impiego di metodi anestetici o analgesici, può essere utilizzato in un altro esperimento, salvo in caso di una normalizzazione del suo stato di salute e di benessere e a condizione che:
 - a per tutta la durata del nuovo esperimento esso sia sottoposto ad un'anestesia generale che sarà mantenuta sino all'eliminazione; o che
 - b il nuovo esperimento implichi soltanto interventi minori.

Articolo 12

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, quando i fini legittimi dell'esperimento lo richiedono, l'autorità responsabile può autorizzare la liberazione dell'animale in questione, accertandosi tuttavia che questo abbia beneficiato di tutte le cure possibili per salvaguardare il suo benessere. Gli esperimenti con messa in libertà dell'animale non sono autorizzati al solo scopo d'insegnamento o formazione.

Titolo IV – Autorizzazioni

Articolo 13

Un esperimento ai fini previsti dall'articolo 2 può essere effettuato solo da persone autorizzate, o sotto la diretta responsabilità di una persona autorizzata, o se il progetto sperimentale o altro progetto scientifico in questione ha ottenuto l'autorizzazione secondo le disposizioni della legislazione nazionale. Questa autorizzazione è accordata solo alle persone giudicate competenti dall'autorità responsabile.

Titolo V – Stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori

Articolo 14

Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere registrati presso l'autorità responsabile, con riserva di una dispensa accordata ai sensi dell'articolo 21 o 22. Tali stabilimenti registrati devono soddisfare le condizioni enunciate dall'articolo 5.

Articolo 15

La registrazione prevista dall'articolo 14 menziona la persona responsabile dello stabilimento che è competente per prestare o fare prestare le cure appropriate agli animali delle specie in esso allevate o tenute.

Articolo 16

- 1 Ogni stabilimento d'allevamento registrato prende disposizioni per la tenuta di un registro che annoveri tutti gli animali in esso allevati ed indichi il numero e la specie degli animali che vengono dimessi dallo stabilimento con la data d'uscita nonché il nome e l'indirizzo del destinatario.
- 2 Ogni stabilimento fornitore registrato prende disposizioni per la tenuta di un registro che indichi il numero e la specie degli animali da esso accolti e dimessi, le rispettive date d'entrata e d'uscita, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e del destinatario degli animali in questione.
- 3 L'autorità responsabile prescrive la natura dei registri che devono essere tenuti e messi a sua disposizione dalla persona responsabile degli stabilimenti citati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Questi registri devono essere conservati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione.

Articolo 17

- 1 Tutti i cani e i gatti di ogni stabilimento devono essere dotati, prima dello svezzamento, di un marchio individuale e permanente, applicato nel modo meno doloroso possibile.
- 2 Se un cane o un gatto entra per la prima volta in uno stabilimento dopo lo svezzamento e non porta ancora un marchio, quest'ultimo dev'essere applicato quanto prima.
- 3 Quando un cane o un gatto non svezzato, prima che sia stato possibile contrassegnarlo, è trasferito da uno stabilimento ad un altro, occorre tenere fino al momento della marcatura, un documento di registrazione contenente informazioni complete, che specifichi segnatamente l'identità della genitrice.
- 4 Le caratteristiche dell'identità e dell'origine di ogni cane o gatto devono figurare sui registri degli istituti.

Titolo VI – Stabilimenti utilizzatori

Articolo 18

Gli stabilimenti utilizzatori devono essere registrati presso l'autorità responsabile o approvati in altro modo dalla medesima, e soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 19

Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori siano dotati d'installazioni e d'impianti adeguati alle specie animali usate e agli esperimenti praticati, e affinché siano concepiti, costruiti e funzionino in modo da assicurare la massima efficacia possibile nella conduzione degli esperimenti con lo scopo di ottenere risultati coerenti con il minor numero possibile d'animali e il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia.

Articolo 20

Negli stabilimenti utilizzatori:

- a la persona o le persone che hanno la responsabilità amministrativa delle cure fornite agli animali e del funzionamento delle installazioni devono essere identificate;
- b deve essere disponibile un numero sufficiente di personale qualificato;

- c devono essere previste disposizioni adeguate per permettere consultazioni e cure veterinarie;
- d un veterinario, o un'altra persona competente, deve essere incaricato della consulenza sul benessere degli animali.

Articolo 21

- 1 Gli animali delle specie sottocitate, destinati ad esperimenti, devono essere acquistati direttamente presso stabilimenti d'allevamento registrati o provenire da stabilimenti simili, a meno che non sia stata ottenuta una dispensa generale o speciale in conformità alle disposizioni che ogni Parte dovrà determinare:

Topo	<i>Mus musculus</i>
Rato	<i>Rattus norvegicus</i>
Porcellino d'India	<i>Cavia porcellus</i>
Criceto dorato	<i>Mesocricetus auratus</i>
Coniglio	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Cane	<i>Canis familiaris</i>
Gatto	<i>Felis catus</i>
Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>

- 2 Ogni Parte s'impegna ad estendere le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo ad altre specie, segnatamente a quelle dell'ordine dei primati, qualora ci sia una prospettiva ragionevole di disporre di un numero sufficiente d'esemplari della specie in questione, allevati a tal fine.
- 3 Gli animali randagi di specie domestiche non sono impiegati in esperimenti. La dispensa generale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non può essere estesa a cani e gatti randagi.

Articolo 22

Negli stabilimenti utilizzatori devono essere utilizzati soltanto animali provenienti da stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori registrati, a meno che non sia stata ottenuta una dispensa generale o speciale in conformità alle disposizioni che ogni Parte dovrà determinare.

Articolo 23

Possono essere effettuati esperimenti al di fuori degli stabilimenti utilizzatori, dietro autorizzazione dell'autorità responsabile.

Articolo 24

Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori tengano dei registri da sottoporre all'autorità competente ogniqualvolta essa lo richieda. Questi registri soddisfano segnatamente ai requisiti dell'articolo 27 ed indicano inoltre il numero, la specie, il fornitore e la data d'entrata di tutti gli animali acquistati.

Titolo VII – Insegnamento e formazione

Articolo 25

- 1 Gli esperimenti effettuati a scopo d'insegnamento, di formazione o di aggiornamento per l'esercizio di una professione o di altre attività, comprese le cure degli animali utilizzati o destinati ad essere utilizzati, devono essere notificati all'autorità responsabile ed effettuati da una persona competente, o sotto la sua sorveglianza; a questa persona è affidata la responsabilità di vigilare affinché gli esperimenti siano conformi alla legislazione nazionale ai sensi della presente Convenzione.
- 2 Gli esperimenti previsti a scopo di insegnamento, formazione o aggiornamento con obiettivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati.
- 3 Gli esperimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono limitati a quelli strettamente necessari ai fini dell'insegnamento o della formazione in questione ed autorizzati solamente se il loro obiettivo non può essere raggiunto con metodi audiovisivi di valore comparabile o con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 26

Le persone che effettuano esperimenti o che vi prendono parte, nonché le persone che assicurano le cure, incluso il controllo, agli animali impiegati in esperimenti devono vantare un'istruzione ed una formazione appropriate.

Titolo VIII – Informazioni statistiche

Articolo 27

- 1 Ogni Parte raccoglie i dati statistici sull'impiego degli animali in esperimenti; questi dati sono oggetto di una comunicazione pubblica, quando quest'ultima è lecita.
- 2 Si raccolgono dati in merito a:
 - a il numero e le specie di animali impiegati negli esperimenti;
 - b il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti a scopi medici diretti nonché per l'insegnamento e la formazione;
 - c il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti per la salvaguardia dell'uomo e del suo ambiente;
 - d il numero d'animali delle categorie selezionate utilizzati in esperimenti prescritti dalla legge.

Articolo 28

- 1 Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale in materia di segreto e discrezione, ogni Parte comunica annualmente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa nella forma prevista dall'allegato B della Convenzione, i dati concernenti i punti menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 27.
- 2 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa pubblica le informazioni statistiche ricevute dalle Parti in merito ai punti citati al paragrafo 2 dell'articolo 27.

- 3 Ogni Parte è invitata a comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa l'indirizzo della propria autorità nazionale presso la quale possono essere ottenute, su richiesta, informazioni su statistiche nazionali più complete. Questi indirizzi figureranno nelle pubblicazioni di statistiche redatte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Titolo IX – Riconoscimento degli esperimenti effettuati sul territorio di un'altra Parte

Articolo 29

- 1 Al fine di evitare inutili ripetizioni di esperimenti prescritti dalla legislazione in materia di sanità e sicurezza, ogni Parte riconosce, quando ciò è possibile, i risultati degli esperimenti effettuati sul territorio di un'altra Parte.
- 2 A tal fine, le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca, fornendo in particolare informazioni sul loro diritto e sulla loro pratica amministrativa relativi alle esigenze degli esperimenti richiesti per appoggiare le domande di registrazione dei prodotti, nonché informazioni fattuali concernenti gli esperimenti effettuati sul loro territorio e le autorizzazioni od ogni altro dettaglio amministrativo che verta su tali esperimenti.

Titolo X – Consultazioni multilaterali

Articolo 30 ⁽¹⁾

- 1 Le Parti procedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione nonché l'opportunità di una sua revisione o di un'estensione di alcune sue disposizioni.
- 2 Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Le Parti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante.
- 3 Soggette alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno per le consultazioni.

Titolo XI – Emendamenti ⁽²⁾

Articolo 31 ⁽³⁾

- 1 Ogni emendamento alle appendici A e B, proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa da lui agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e ad ogni Stato non membro che ha aderito o sia stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 34.
- 2 Qualsiasi proposta di modifica in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente sono esaminate, non meno di sei mesi dopo la data di trasmissione da parte del Segretario Generale, di una consultazione multilaterale dove possa essere adottata a maggioranza dei due terzi delle Parti. Il testo adottato sarà comunicato alle Parti.

(1) Testo modificato secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).

(2) Titolo aggiunto secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).

(3) Testo aggiunto secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).

- 3 Dodici mesi dopo l'adozione di una consultazione multilaterale, le modifiche entrano in vigore a meno di un terzo delle Parti non abbia notificato obiezioni.

Titolo XII – Disposizioni finali ⁽¹⁾

Articolo 32 ⁽²⁾

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a quella delle Comunità Europee. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 33 ⁽²⁾

- 1 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 32. ⁽³⁾
- 2 La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Parte firmataria che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolata dalla Convenzione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o approvazione.

Articolo 34 ⁽²⁾

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in seno al Comitato.
- 2 La Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 35 ⁽²⁾

- 1 Ogni Stato firmatario può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve; tuttavia, nessuna riserva potrà essere formulata in merito agli articoli 1 a 14 e 18 a 20.
- 2 Ogni Parte che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
- 3 La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può esigere l'applicazione di tale disposizione da parte di un altro Stato firmatario; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, esigere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

(1) Titolo rinumerato secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).

(2) Articolo rinumerato secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).

(3) Testo modificato secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).

Articolo 36 ⁽¹⁾

- 1 Ogni Parte firmataria può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 37 ⁽¹⁾

- 1 Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 38 ⁽¹⁾

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle Comunità Europee e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 33, 34 e 36 della medesima; ⁽²⁾
- d ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 18 marzo 1986, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Stato membro del Consiglio d'Europa, alle Comunità Europee, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

(1) Articolo rinumerato secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).

(2) Testo modificato secondo le disposizioni del protocollo (STE n ° 170).